

STATUTO
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE INTERSETTORIALE CONFEDERALE
In forma abbreviata
"OPNIC"
SOCI ORDINARI: UNIMPRESA, ASSIDAL, CONF.A.I.L.

Art. 1 Costituzione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 lettera ee) del d. lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. il giorno 19 del mese di luglio dell'anno 2024, e conformemente a quanto previsto dal patto di adesione confederativa sottoscritto, su iniziativa di:

- **UNIMPRESA**- Unione Nazionale di Imprese
- **ASSIDAL** - Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative
- **CONF.A.I.L.** - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro

è costituito l'Organismo Paritetico Nazionale Intersectoriale Confederale, in forma abbreviata OPNIC, al quale possono rimandare i CCNL stipulati dalle Organizzazioni Datoriali e dei Lavoratori sopra menzionate, in base a quanto stabilito dai singoli CCNL sottoscritti.

Art. 2 Natura

L'Organismo ha natura associativa, non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, paritetica, patrimonio indivisibile e fornisce alle Aziende ed ai Lavoratori, i servizi meglio precisati al successivo art. 6

Art. 3 Durata

Ha durata temporale indeterminata, e può essere sciolto esclusivamente con le procedure indicate nel presente Statuto.

Art. 4 Sede

L'Ente ha la propria sede legale nazionale in Roma via Barberini n. 95 e può aprire altre sedi operative con successive determinazioni del Consiglio Direttivo. Il cambio delle sedi non comporta modifica dello Statuto.

Presso la sede legale o in alternativa presso la sede operativa si terranno le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori legali, salva diversa motivata determinazione del Presidente.


Art. 5 Finalità

L'OPNIC ha come obiettivo di essere un valido punto di riferimento per le imprese e per i lavoratori in materia di formazione professionalizzante obbligatoria ma soprattutto per ciò che concerne la prevenzione e la protezione dei rischi professionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 6 Attività e Commissioni

In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento agli articoli 2 c. 1 lett. ee); 37 c. 12; 48 c. 5 e 6, 51 c. 3bis con riferimento agli "Organismi Paritetici" attraverso un Organismo Paritetico Nazionale Intersectoriale Confederale (OPNIC) e per mezzo di Organismi Paritetici Territoriali Intersectoriali Confederali si occupa di:

- Elaborare, e sviluppare tutte quelle procedure e/o azioni inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso studi, ricerche, iniziative promozionali, e la diffusione di materiale informativo;
- Collaborare con Enti ed Organismi sia pubblici che privati operanti nel settore della sicurezza ed igiene del lavoro, organizzando corsi di formazione direttamente e/o in collaborazione con gli enti formativi delle parti sociali costituenti l'Organismo Paritetico e/o altri istituti pubblici o privati convenzionati e/o adenti per le aziende di ogni settore merceologico e di ogni dimensione;
- Promuovere, validare e collaborare ad azioni di formazione e/o informazione dei lavoratori ai sensi degli art. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e agli altri soggetti della sicurezza ai vari livelli quali datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, RLS, RLST, lavoratori e coordinatori per la sicurezza nei cantieri;
- Operare all'interno dei singoli settori di riferimento, favorendo la formazione di professionisti qualificati, istruendo le maestranze attraverso la promozione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, sostenendo l'assistenza alle imprese e svolgendo un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle aziende, specialistico per ogni comparto lavorativo, sempre in materia di salute e sicurezza del lavoro;



- Effettuare, attraverso l'ausilio di persone con specifiche e comprovate competenze tecniche, nei luoghi di lavoro con particolare attenzione nel comparto edilizio sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51 c. 6 del D.Lgs. 81/2008;
- Effettuare sopralluoghi, anche su richiesta delle imprese aderenti, ovvero associate per certificare il corretto sistema di gestione della prevenzione e sicurezza adottato dall'azienda;
- Individuare e formare soggetti destinati alla funzione di Rappresentati Territoriali per la Sicurezza (RLST) (art. 46 c. 6 D. Lgs. 81/2008);
- Predisporre la redazione della relazione annuale sull'attività svolta dagli RLST da inviare al Fondo di Sostegno alle aziende, agli RLST e alla pariteticità costituito presso l'INAIL ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 81/2008;
- Raccogliere le relazioni annuali sull'attività dei Comitati e degli Organismi Paritetici Regionali e Provinciali ovvero Territoriali;
- Svolgere la funzione di Organismo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, formazione ai sensi dei vigenti CCNL e Contratti Territoriali ai sensi dell'art. 51 c. 2 del D.Lgs. 81/2008;
- Svolgere o promuovere attività di formazione anche attraverso l'impiego di fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare una attestazione dello svolgimento della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del d. lgs. 81/08, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività

L'Organismo Paritetico Nazionale Intersettoriale Confederale (OPNIC) collabora con altre commissioni e gruppi di lavoro previsti negli Statuti delle Associazioni Costituendi l'OPNIC. La modalità di collaborazione viene definita da un apposito regolamento.

Art. 7 Soci

- 1) I Soci dell'Ente si distinguono in Soci Ordinari e Soci Aderenti
- 2) Sono considerati Soci Ordinari le Associazioni sopra elencate all'articolo 1.
- 3) Altre organizzazioni Datoriali o Sindacali che intendano aderire ai Contratti Collettivi Nazionali stipulati dai Soci Ordinari possono chiedere l'adesione se in possesso dei requisiti previsti da un apposito regolamento emanato dall'OPNIC.
- 4) I Soci hanno diritto di designare negli Organi di cui al successivo art. 8) il numero di rappresentanti indicato dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, sia per i Soci Ordinari che per i Soci Aderenti.
- 5) I Soci di parte sindacale hanno diritto a designare propri rappresentanti nello stesso numero dei rappresentanti datoriali.

Art. 8 Organi

- 1) Sono organi dell'Ente:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Vice Presidente;
 - f) Il Collegio dei Revisori Legali.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. La funzione di componente degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione.

In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza di un componente dal Consiglio Direttivo, il socio interessato comunica al Presidente il nominativo del sostituto.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Art. 9 Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta in maniera paritetica dai componenti designati dai Soci datoriali e sindacali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente art.7, commi 3),4), 5).
- 2) I Soci possono designare un supplente per ciascun componente effettivo. È ammessa comunque la delega scritta di un componente ad un altro componente da presentare al Presidente ad inizio della riunione.

- 4) L'eventuale ingresso di nuovi soci con lo Status di Soci Aderenti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7, comma 3), che alteri la parità tra i componenti di estrazione datoriale e sindacale, darà luogo all'inserimento di nuovi componenti di pari numero nella componente minoritaria.
- 5) I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
- 6) Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione dei componenti per la presa d'atto.
- 7) L'Assemblea si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, una da tenersi entro il 30 giugno destinata all'approvazione del bilancio consuntivo, con allegate copia della relazione del Collegio dei Revisori legali e del rendiconto analitico, l'altra Assemblea da tenersi entro il mese di dicembre, destinata all'approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Presidente o dal Vice Presidente del Collegio dei Revisori legali o su richiesta dei Soci che esprimano almeno 1/3 dei voti assembleari.

Art. 10: Poteri dell'Assemblea Nazionale

1) Spetta all'Assemblea:

- a) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori Legali;
- c) approvare il Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali e delle Commissioni, nonché il Regolamento Patrimoniale;
- d) approvare i Regolamenti per l'ammissione, la decadenza e/o l'esclusione dei Soci Ordinari e dei Soci Aderenti;
- e) definire le linee guida per l'attuazione delle attività di cui all'art. 6 dello Statuto;
- f) deliberare il codice etico e comportamentale dell'Ente;
- g) deliberare le indennità di carica e i gettoni di presenza per il Presidente ed il Vicepresidente, i Componenti dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, delle Commissioni e dei Revisori legali;
- h) Ratificare i bilanci preventivi e consuntivi approvati dal Consiglio Direttivo;
- i) approvare eventuali modifiche dello Statuto;
- j) deliberare lo scioglimento dell'Organismo nei casi previsti dal presente Statuto;
- l) deliberare in ordine all'effettuazione delle operazioni mobiliari ed immobiliari per l'attività dell'Organismo Paritetico;
- m) deliberare sulla ripartizione delle spese tra ordinaria e straordinaria amministrazione, individuando tra le spese quelle che possono essere sostenute direttamente dal Presidente per esigenze dovute ad impegni istituzionali e di rappresentanza continuativi;
- n) approvare il verbale delle proprie riunioni;

2) La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo mail, PEC, fax, raccomandata a.r. e dovrà contenere luogo, data e ordine del giorno e dovrà essere inviata a ciascun interessato, presso il domicilio indicato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata 2 (due) giorni prima della riunione.

3) Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di contemporaneo impedimento dal componente più anziano e potranno anche svolgersi tramite videoconferenza, o con altre modalità in funzione dell'evolversi della tecnologia.

4) L'assemblea è validamente costituita con la partecipazione di un numero di componenti che rappresenti il 50% più uno dei voti assembleari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per l'approvazione delle modifiche Statutarie e dei Regolamenti di cui al presente articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) d), f), i) e l), è richiesta la presenza di un numero di componenti che rappresenti almeno il 50% più uno dei voti e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei voti assembleari presenti. Il voto va sempre arrotondato all'unità.

5) I componenti sindacali esprimeranno gli stessi voti assembleari della componente datoriale.

Art. 11: Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) rappresentanti di cui 2 (due) nominati tra i componenti designati dai Soci Ordinari Datoriali e 2 (due) tra i componenti designati dai Soci Sindacali Ordinari.

2) Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Presidente su proposta dei componenti datoriali ed il Vice Presidente su proposta dei componenti sindacali;



- b) Le cariche da Presidente e Vice Presidente possono essere alternate ogni 4 (quattro) anni
 - c) indirizzare e coordinare la gestione di Ente, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'ente. Approvare, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l'organigramma, in base alle esigenze operative; accertare il possesso dei requisiti di moralità e professionalità. Nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvedere a stabilirne le relative competenze;
 - d) predisporre, per l'approvazione da parte all'Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull'andamento della gestione, dell'attività in corso e sull'attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
 - e) approvare le iniziative tese a promuovere la comunicazione delle attività dell'Organismo Paritetico;
 - f) proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed ai Regolamenti per il funzionamento dell'Organismo;
 - g) proporre all'Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale e le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
 - h) deliberare sull'attività di ordinaria amministrazione;
 - i) svolgere altri compiti demandati dall'Assemblea;
 - l) approvare i verbali delle proprie riunioni.
 - m) definire gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità.
- 3) Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, con una riunione da tenersi entro il 30 giugno destinata all'approvazione del bilancio consuntivo, una da tenersi entro il mese di dicembre destinata all'approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Presidente del Collegio dei Revisori legali.
- 4) La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente, con le stesse modalità previste per l'assemblea.
- 5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente in sua assenza o, in caso di contemporaneo impedimento, dal componente più anziano e dovranno svolgersi con le modalità previste per l'assemblea.
- 6) Le riunioni sono valide con la partecipazione dei componenti che rappresentino almeno il 50% più uno dei voti consiliari e delibera con la maggioranza assoluta di detti voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7) I Soci possono designare un supplente per ciascun componente effettivo. È ammessa comunque la delega scritta di un componente ad un altro componente da presentare al Presidente ad inizio della riunione.

Art. 12: Presidente

- 1) Il Presidente dell'Ente è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Il Presidente dura in carica quattro anni.
- 2) Spetta al Presidente:
- a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio, avendo il potere di firma;
 - b) provvedere all'apertura di conti corrente bancari e postali per l'accreditamento dei contributi e l'utilizzo degli stessi e porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie,
 - c) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo;
 - d) sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
 - e) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo;
 - f) svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto.

Art. 13 Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito e dura in carica quattro anni;
- 2) Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza e per le materie che il Presidente intenda delegargli.

Art. 14 Collegio dei Revisori Legali

- 1) Il collegio dei Revisori legali è composto da due componenti effettivi di cui uno di estrazione datoriale e uno di estrazione sindacale, nonché da un terzo componente effettivo, in qualità di Presidente, designato dalla componente sindacale datoriali con le modalità previste dal Regolamento adottato dall'Assemblea. I componenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori

Legali e durano in carica quattro anni. Fanno parte del Collegio anche due supplenti di cui uno di estrazione sindacale e uno di estrazione datoriale.

- 2) I Revisori svolgono il proprio mandato in conformità a quanto previsto dal codice civile, esaminando i bilanci e le scritture contabili.
- 3) Il Collegio si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei Revisori.
- 4) I Revisori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto al voto.

Art. 15 Patrimonio - Finanziamento

- 1) Il patrimonio dell'Organismo, utilizzato per il perseguimento di scopi ed attività di cui all'art. 6, è costituito da:
 - a) i contributi per il funzionamento del sistema bilaterale, in applicazione delle disposizioni contrattuali;
 - b) gli interessi maturati su detti contributi e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora;
 - c) i contributi ricevuti a seguito di previsioni contrattuali o di deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) i contributi ricevuti per le attività (asseverazione di sistemi di gestione, formazione, ecc.) previste dall'art. 6, che saranno riscossi direttamente dagli Organismi Territoriali, Regionali e Provinciali, ove gli stessi siano operativi;
 - e) i beni mobili ed immobili acquisiti per lasciti, donazioni o ad altro titolo da soggetti privati e pubblici;
 - f) i contributi privati e pubblici aventi anche carattere comunitario erogati all'Ente per le attività da esso promosse.
- 2) Il regime giuridico è quello di cui al Libro I, Titolo II Codice civile, e quindi delle Associazioni non riconosciute senza fini di lucro e del fondo comune regolato dal presente Statuto, con espressa esclusione delle disposizioni in tema di comunione di beni.
- 3) I Soci, e i loro singoli Associati, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organismo, sia durante la vita dell'Ente, sia in caso di scioglimento dello stesso in quanto a norma dell'art. 148 D.P.R. 917/86, è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 4) Il regime previsto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo si applica anche agli Organismi Regionali e Provinciali, ove operativi, avendo ciascun Organismo un regime patrimoniale e finanziario del tutto separato e autonomo rispetto agli altri, rispondendo gli Organi di detti Organismi direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.

Art. 16 Gestione R.L.S.T.


- 1) in applicazione delle previsioni contrattuali sulla Rappresentanza Sindacale Territoriale le aziende dovranno versare una quota annua nella misura indicata dalla contrattazione collettiva nazionale;
- 2) detti contributi saranno versati nell'apposita gestione e avranno come esclusiva destinazione il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Territoriali delle Associazioni costituenti l'Organismo Paritetico
- 3) è espressamente vietata la destinazione dei fondi, di cui al presente articolo, per qualsiasi altra attività dell'Ente, fatta salva una diversa motivata decisione dell'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei voti

Art. 17 Bilancio d'esercizio

- 1) L'esercizio finanziario inizia il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo delibera il Bilancio consuntivo che dovrà essere approvato entro il 30 giugno dall'Assemblea e delibera il bilancio di previsione che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 Dicembre dell'anno precedente. I bilanci e la situazione contabile possono essere richiesti in qualsiasi momento dai Soci, previo congruo preavviso.
- 2) Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo dovrà essere attuato anche dagli Organismi Regionali e Provinciali, ove istituiti.

Art. 18 Liquidazione Commissariamento

- 1) Lo scioglimento dell'Organismo avviene nei seguenti casi:
 - a) a seguito di previsione legislativa o di decisione giudiziale;
 - b) a seguito della determinazione assunta dai Soci di modificare le previsioni contrattuali costitutive dell'Ente per scelta politica o per mancanza di risorse.
- 2) Lo scioglimento sarà demandato a tre liquidatori, di cui uno nominato dai Soci Datoriali, uno dai Soci Sindacali e uno di comune accordo, che ne faranno resoconto alle Organizzazioni socie. In caso di disaccordo, la nomina del Presidente sarà demandata al Tribunale Civile di Roma.



- 3) L'eventuale attivo sarà destinato alla Croce Rossa Italiana e/o alla Protezione Civile
- 4) Lo scioglimento degli Organismi Regionali o Provinciali potrà avvenire indipendentemente da quello dell'Organismo Nazionale o degli altri Enti Territoriali, con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 19 Interpretazione, integrazioni e modifiche statutarie

- 1) L'interpretazione autentica in merito all'applicazione del presente Statuto è demandata all'Assemblea dei Soci dell'Organismo, così come la modifica di qualsiasi norma Statutaria.

Art. 20 Organismi Regionali e Provinciali

- 1) Il Consiglio Direttivo approva il Regolamento per la costituzione degli Organismi Regionali e/o Provinciali operanti sul territorio.
- 2) Il funzionamento degli Organismi Regionali e Provinciali dovrà attenersi alle stesse regole deliberate per l'Organismo Nazionale ad eccezione della nomina dei Presidenti che avverrà di norma su designazione dei soci datoriali, mentre la nomina dei Vice Presidenti avverrà di norma su designazione dei Soci sindacali. La designazione del Presidente del Collegio dei Revisori legali avverrà di norma da parte della componente sindacale;
- 3) Gli Organismi Regionali e Provinciali o strutture di loro emanazione operanti sul territorio hanno un proprio regime patrimoniale e finanziario del tutto separato e autonomo, rispondendo agli Organi Nazionali di detti Organismi direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività

Art. 21 Clausola di salvaguardia


- 1) Qualsiasi modifica al presente Statuto ed ai Regolamenti attuativi può essere decisa esclusivamente dall'Assemblea dell'Organismo Paritetico.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto, senza scopo di lucro

Letto confermato e sottoscritto

Per le parti datoriali

Marco Pepe



Giovanna FERRARA



Giuseppe CARCELLUTO




Marco BELFIGLIO



Per le parti dei lavoratori

Antonio Forcella



Maurizio DI BLAS



Annunziato Bonaparte ZAVETTERI



Carmela LA GATTA

